CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE LEGNO DELL'EMILIA ROMAGNA

CNA Regionale

CONFARTIGIANATO Regionale

CASARTIGIANI Regionale

CLAAI Regionale

FILGA-CISL

FILLEA-CGIL

Bologna lì 17/07/07

VERBALE DI ACCORDO

In data of	dierna si so	no incontrati: la	Sig.ra Bar	bara Maccat	o in rappr	esentanza	della
		ale, il Sig. Paolo					
	in						
Sig	in	rappresentanza	di CLAAI	Regionale,	le segreteri	e regional	i di:
		ata da Ladislao Li					
		Sauro Cazzoli, Fil					
		testo, a integrazion					
		testo, a modifica					
		er i dipendenti de					
	to dell'Emili		•	o -,			r

Trattamento Economico di Malattia

A far data dalla sottoscrizione del presente CCRL il trattamento economico di malattia per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, non in prova, prevede una copertura economica dei primi 3 giorni di malattia, carenza, pari al 60% della retribuzione in caso di malattia inferiore a 7 giorni. Gli apprendisti percepiranno lo stesso trattamento economico dei lavoratori qualificati nei primi tre giorni di malattia dal 25° mese di anzianità aziendale.

Al raggiungimento delle quantità compatibili gestionali, si conviene di predisporre all'interno dell'Ente Bilaterale meccanismi attuativi idonei al fine di realizzare la mutualizzazione dei costi di malattia ed infortunio, ferme restando le modalità contrattualmente previste di corresponsione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro.

Malattia lavoratore in prova

Il lavoratore in prova in caso di malattia o infortunio non sul lavoro percepirà unicamente l'indennità a carico dell'Istituto previdenziale. Inoltre nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per uno degli eventi di cui sopra, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni lavorativi se operaio o 25 giorni se impiegato con periodo di prova di 6 mesi.

Malattia Tempo Determinato

Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine, e comunque non potrà superare il comporto di malattia del lavoratore a tempo indeterminato, regolato dagli articolo 56 e 76 del CCNL a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi.

i). (2.

Formazione continua o con finanziamenti pubblici:

Le rappresentanze categoriali si incontreranno con le commissioni bilaterali di bacino di Fondartigianato al fine di sviluppare piani formativi da realizzare nei territori

Formazione:

Interventi formativi di carattere professionalizzante e di addestramento, grazie ai quali i lavoratori coinvolti migliorino le loro capacità e il loro grado di occupabilità potranno essere effettuati, in toto o in parte, fuori dall'orario di lavoro, ferma restando la retribuzione. In caso di intervento formativo autofinanziato le ore di formazione effettuate fuori dall'orario di lavoro saranno retribuite nella misura del 50% in considerazione che tali interventi costituiscono per il lavoratore un miglioramento dalla propria capacità professionale.

ļΨ

M

Q.@

RA

de Vio



ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme fissate dal CCNL e dalla legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, le ore eccedenti la quarantesima sono da considerarsi prestazioni straordinaria che verrà retribuita o recuperata (flessibilità e banca ore) secondo le modalità previste per questi istituti ai capitoli successivi e, ove non regolamentate, al contratto nazionale.

Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella ricerca di un'efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo.

Pertanto, per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive, per assecondare la variabilità delle richieste di mercato, per contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e per i periodi di sospensione del lavoro, le parti riconoscono idonea l'adozione di :

a) flessibilità dell'orario di lavoro

1) per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 90 ore nell'anno. Le modalità organizzative e le relative maggiorazioni sono quelle previste dall'art. 22 del CCNL di riferimento.

b) Articolazione plurisettimanale dell'orario contrattuale

In coerenza con quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 66/03 si stabilisce che l'orario normale di lavoro è fissato in (quaranta) ore medie settimanali calcolate nell'arco di ogni semestre fisso calcolato dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ogni anno.

L'orario settimanale nel periodo di massima estensione non potrà eccedere le 48 ore settimanali, e la prestazione giornaliera non potrà superare le 10 ore; si stabilisce inoltre che nella giornata del sabato l'orario di lavoro terminerà comunque entro le ore 13,00.

L'impresa che intenderà fare ricorso a periodi di flessibilità o diversa articolazione dell'orario di lavoro settimanale, secondo lo schema dell'articolazione plurisettimanale, alternando periodi di incremento dell'orario di lavoro a periodi di decremento o viceversa, dovrà dare comunicazione con un preavviso di almeno 20 gg. alle OO. SS Territoriali di categoria e all'EBER (sede di bacino), utilizzando il modulo allegato 1., il mancato invio della comunicazione renderà nullo anche l'eventuale accordo.

Le modalità applicative, relative all'articolazione plurisettimanale dell'orario contrattuale saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori e nel caso in cui non si addivenisse un accordo è fatta salva la possibilità delle parti, con l'assistenza delle rispettive rappresentanze, di chiedere un confronto nella sede bilaterale di bacino. Gli accordi fra impresa e lavoratori, dovranno essere obbligatoriamente inviati alle OO. SS. firmatarie del presente accordo e all'Ente Bilaterale e potranno essere soggetti a verifica trimestrale su richiesta di una delle parti presso la sede del bacino territoriale (vedi modello allegato 2).

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione normale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro.

Se alla verifica semestrale dell'orario effettuato nel periodo considerato, si riscontrassero ore eccedenti la quarantesima, calcolata come media settimanale del semestre, queste verranno

2. [] I

 $\int_{\mathbb{R}^{n}}$

M

retribuite con la maggiorazione del lavoro straordinario prevista dall'art. 21 del CCNL.

c) Banca ore

In attuazione con quanto previsto all'art. 26 bis del CCNL del 11/7/2000, le parti convengono che il lavoratore, ogni inizio anno e attraverso lettera scritta, possa recuperare le ore di straordinario effettuate, in tutto od in parte, con accumulo in una "banca ore individuale", fermo restando la relativa maggiorazione regolarmente retribuita.

Il recupero di tali ore potrà avvenire entro 18 mesi solari dalla data di effettuazione, attraverso la scelta prioritaria del lavoratore con fruizione di permessi ad ore o multipli delle stesse, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell'azienda; comunque i permessi di recupero potranno essere temporaneamente sospesi al verificarsi di assenze non programmate di altri lavoratori.

Trascorso il periodo sopraindicato, le ore maturate in banca ore dovranno essere liquidate al lavoratore sulla base della retribuzione corrente in atto alla data di erogazione.

Assunzioni a termine per cause sostitutive

In caso di assenze di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro(maternità, aspettativa, servizio militare ecc.) l'azienda potrà procedere alla assunzione a tempo determinato di personale in sostituzione prevedendo un periodo di affiancamento pre e post evento.

1h

R



Su

Salario Variabile

In attuazione di quanto previsto dall'intesa interconfederale del 14/2/2006, le parti stabiliscono di istituire un premio regionale variabile utile a determinare la produttività del settore.

Il premio annuo variabile avrà un valore compreso tra €.0 ed €. 848,00 annui a seconda dell'andamento dei seguenti indicatori:

- A) parametro utilizzo impianti: registra il numero di ore di sospensione e riduzione medie per addetto del settore su base regionale (n° ore sospensione riduzione/n° dipendenti;
- B) parametro sviluppo impresa: registra l'evoluzione dell'organico medio aziendale del settore su base regionale (n° dipendenti/n° imprese.

I dati di riferimento sono quelli pubblicati dall'osservatorio EBER.

Il parametro A inciderà per il 30% del complessivo premio di risultato;

il Parametro B inciderà per il 70% del complessivo premio di risultato.

La somma dei due parametri darà luogo al premio variabile annuo.

Annualmente le parti si incontreranno entro il mese di giugno per verificare i risultati raggiunti dai parametri stabiliti.

Il periodo di riferimento per il calcolo sarà 1 luglio - 30 giugno di ogni anno.

Il premio di risultato variabile, verrà erogato in una unica soluzione unitamente alla mensilità di luglio.

Per i rapporti di lavoro iniziati nel periodo considerato, il premio sarà riproporzionato in ragione dei dodicesimi maturati, verranno considerate utili le frazioni di mese nella quale il dipendente sia stato in forza per almeno 15 giorni di calendario.

Per i rapporti di lavoro interrotti durante l'anno prima dell'erogazione del premio, verrà erogata una quota pari ai dodicesimi lavorati del 60% del premio maturato l'anno precedente. Alla fine della determinazione dei dodicesimi questi si intendono maturati quando nel mese il rapporto di lavoro è uguale ad almeno 15 giorni di calendario.

Apprendisti e part - time riproporzionati.

Il premio non maturerà in caso di servizio militare e aspettative non retribuite.

Ai lavoratori in somministrazione ai fini della determinazione della loro retribuzione sarà riconosciuto un valore pari al 20% del valore del premio erogato l'anno precedente.

Premio annuale A+B	100% premio	75% premio	65% premio	55% premio	45%	40%	30%	25%	20%	0%
Ore medie addetto	Da 0 a 1	Da 1,1 a 2,0	Da 2,1 a 3,0	Da 3,1 a 4,0	Da 4,1 A 5,0	Da 5,1 a 6,0	Da 6,1 a 7,0	Da 7,1 a 8,0	Da a 8,1 a 9,0	Oltre 9,1
Nº medio dipendenti	Oltre 7,0	Da 6,5 a 6,99	Da 6,0 a 6,49	Da 5,5 a 5,99	Da 4,50 A 5,49	Da 4,00 A 4,49	Da 3,50 a 3, 99	Da 3,00 a 3,49	Da 2,50 a 2,99	< di 2,50

livello	AS	A	В	C	D	E
parametro	400	171	147	127	113	100
Importo	€ 1269	€ 1142	€ 982	€ 848	€ 755	€ 668

Il premio è soggetto a decontribuzione nei limiti previsti dalla legge 23/5/97 n° 135.

JP.

M

Au 3

J. W

R

Premio di Anzianità

Le parti inoltre, nel considerare l'anzianità di servizio elemento di valorizzazione della produttività aziendale attraverso la conoscenza del ciclo produttivo in modo completo che da essa scaturisce, convengono di utilizzare tale aspetto quale ulteriore indice di calcolo per cui le quantità sopra indicate saranno maggiorate, secondo le seguenti modalità:

L'ammontare massimo del premio di anzianità, è definito dalla seguente tabella ed erogata unitamente al premio di risultato

Livello	dopo 5 anni	dopo 4 anni	dopo 3 anni	dopo il
e parametro	di anzianità	di anzianità	di anzianità	secondo
				anno di
				anzianità
AS 190	€ 374	€ 299	€ 262	€ 224
A 171	€ 337	€ 269	€ 236	€ 202
B 147	€ 289	€ 231	€ 203	€ 174
C 127	€ 250	€ 200	€ 175	€ 150
D 113	€ 222	€ 178	€ 156	€ 133
E 100	€ 197	€ 157	€ 138	€118

Il valore del premio che sarà riparametrato secondo la scala parametrale indicata in tabella, sarà riconosciuto sulla base del seguente rapporto :

valore del salario variabile dell'anno/valore del salario massimo = percentuale da applicare all'ammontare massimo del premio di anzianità.

L'anzianità utile al calcolo per l'erogazione del premio di anzianità è rilevata a luglio di ogni anno e quest'ultimo sarà corrisposto unitamente alla mensilità di luglio.

Per gli apprendisti e i tempi determinati l'anzianità inizierà a decorrere dopo 24 mesi dall'assunzione, pertanto l'erogazione, che comunque sarà effettuata unitamente all'erogazione del premio variabile, potrà essere effettuata a partire dal 49esimo mese di anzianità.

Il premio è soggetto a decontribuzione nei limiti previsti dalla legge $23/5/97 \, n^{\circ}$ 135.

20

A A

W

JAR.

R

Quote di adesione contrattuale

A tutti i lavoratori non iscritti alle OO. SS. firmatarie, ma comunque beneficiari del presente CCRIL, verrà effettuata, salvo delega negativa, in occasione della erogazione del premio di risultato 2007, una trattenuta in busta paga a titolo adesione contrattuale, pari a 15 €. Le aziende anche per il tramite delle loro associazioni, provvederanno all'effettuazione del versamento sul c/c bancario indicato dalle OO. SS. Firmatarie.

Durata

Il presente contratto entra in vigore in data 01/07/2006 per la parte relativa al premio di risultato (pagamento premio luglio 2007), ed alla data del 01/09/2007 per tutte le altre parti. Il presente accordo non potrà essere rinnovato prima del 30.06.2010.

Per GNA Regionale

Per CONFARTIGIANATO Regionale

Per CASARTIGIANI Regionale

Per CLAAI Regionale

per la FENEAL-WIL

Ladislao LINAR

per La FILCA-CISL

Ciro DONNARUMMA Sauro CAZZOLIL

Per la FILLEA-CGIL

Valentino MINARELLI

Alle OO. SS. territoriali
FILLEA-CGIL
FILCA-CISL
FENEAL- UIL
LL. SS.

All'EBER sede di Bacino

COMUNICAZIONE di utilizzo dell'articolazione plurisettimanale dell'orario di lavoro

RAGIONE SOCIALE			
INDIRIZZO	CI	TTA'	
		HA'	
ADERENTE A	>	CNA	
	>	CONFARTI	GIANATO
	>	CLAAI	
	>	CASARTIGI	ANI
	>	Altro	
Si	un totale di(opp	uarderà n°dipend ure riguarderà tutto il persor	enti addetti al nale dipendete)
DATA	-		h
	M	TIMBRO FIRMA	
	RA .	R.e	
			9

(allegato 2 da inviare all'EBER e a tutte le parti)

VERBALE DI ACCORDO PER L' UTILIZZO dell'Articolazione Plurisettimanale dell'orario di lavoro
In data odierna si sono incontrati:
Premesso che
L'azienda ha comunicato ai dipendenti e alle O.O.S.S. territoriali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL con lettera della sua intenzione di modificare il regime di orario di lavoro per il periodo dalal
La necessità di adottare tale misura è motivata dalle seguenti ragioni:
Tutto ciò premesso si è convenuto di: articolare l'orario settimanale di lavoro secondo le modalità indicate dal Contratto Regionale di Lavoro di riferimento: 48 ore massime settimanali; 10 ore massime giornaliere dal lunedì al venerdì; termine del lavoro entro le 13 nella giornata del sabato. Tale orario si svolgerà a partire dal fino al
Il numero di dipendenti interessati saranno su un totale di con la sola esclusione dei sig
TIMBRO FIRMA dell'AZIENDA
Lavoratori * nome e cognome e firma associata)
De la companya del companya de la companya del companya de la comp
llegato 3 elenco sedi sindacali territoriali) CNEAL-UIL EMILIA ROMAGNA

40127 BOLOGNA	Tel. 051/6333165
Via Serena 2/2	Fax 051/514415
	e-mail: feneal.bologna@fenealuilbologna.it
Segr. Resp.: Riccardo Galasso	cell. 338/2281591
47023 CESENA	Tel. 0547/21572
Via N. Dell'Amore 42/A	Fax 0547/21907
	e-mail: feneal@uilcesena.it
Segr. Resp.: Meglio Giuseppe	cell. 347 9580398
44100 FERRARA	Tel. 0532/764400
Via Mulinetto 63	Fax 0532/768301
C.F. 93004620386	e-mail: fenealfe@libero.it
Segret. Respon. CARLO RIVETTI	cell. 348/0033059
47100 FORLI'	Tel. 0543/27001
Via Paolo Bonoli 17	Fax 0543/27035
	e-mail: feneal@uilforli.com
Segr. Resp.: Angelo Rossi	cell. 338/4819291
41100 MODENA	Tel. 059/345760
Via Leonardo Da Vinci 5	Fax 059/345760
SILVIO 3476047385	e-mail: feneal.modena@fenealmo.191.it
Segr. Resp.: Bruno Solmi	cell. 338/7299843
43100 PARMA	Tel. 0521/270402
Via GENOVA 2	Fax 0521/785586
	e-mail: <u>fenealpr@libero.it</u>
Segr. Resp.: Gianfranco Borghesi	cell. 338/5055669
49100 PIACENZA	Tel. 0523/388515
Via Scalabrini 37	Fax 0523/338014
	e-mail: fenealpc@libero.it
Segr. Resp.: Bellocci Dario	cell. 333.2145923
48100 RAVENNA	Tel. 0544/292247 - 292011
Via Le Corbusier 29	Fax 0544/407616
	e-mail: <u>feneal@uil-ravenna.it</u>
Segr. Resp.: GIORDANODOMENICO G.	cell. 339/4747412
42100 REGGIO EMILIA	Tel. 0522/430932
Via Mazzini 6	Fax 0522/430932
	e-mail: <u>fenealre@tin.it</u>
Segr. Resp.: Marco Morisi	cell. 335/205182
47900 RIMINI	Tel. 0541/780107 - 784588
Via Verdi 11	Fax 0541/787274
	e-mail: <u>feneal-uil-rimini@infotel.it</u>
Segr. Resp.: Francesco Lorusso	cell. 347/4539297

M

, e

J.

bu

B

ILLEA REGIONALE EMILIA ROMAGNA /IA MARCONI, 67/ 40122 Bologna

Tel. 051/6087630/631 Fax 051/247583

HIAPPA PAOLO segretario generale	29100 Piacenza Tel. 0523/459730- 59 - 62 FAX 523/459757
----------------------------------	--

ILLEA PR VIA CASATI CONFALONIERI, 5 43100 Parma tei. 0521/2979 – 7658 HIDINI FABRIZIO segretario generale Fax 0521/297603

LLEA RE VIA ROMA, 53 42100 Reggio Emilia tel. 0522/457314

BERINI MATTEO segretario generale Fax 0522/457300

LLEA MO P.ZZA DELLA CITTADELLA, 36 41100 MO tel. 059/326246 Fax 059/241671

LEA BO VIA MARCONI, 67/2 40122 BOLOGNA tel. 051/6087630 Fax 051/247583

LEA IMOLA VIA EMILIA, 46 49926 IMOLA BO
FANI MORENA 335 5208978 segretario generale

Tel. 0542/605646-11
Fax 0542/605654

.LEA FE PIAZZA VERDI, 5 44100 FERRARA tel. 0532/783220-3111 CCARINI DANIELE segretario generale fax 0532/783283

LEA RA VIA MATTUECCI, 15 48100 RAVENNA tel. 0544/244211 Fax 0544/34192

LEA FO VIA P. MARONCELLI, 34/36 47100 FORLI' tel. 0543/453711 SINARI ALBERTO segretario generale Fax 0543/453770

LEA CE VIA T. M. PLAUTO, 90 47023 CESENA FO tel. 0547/642146 IENICHINI GIORGIO segretario generale Fax 0547/29590

.EA RN VIA C. DI MARZABOTTO, 30 47037 RIMINI tel. 0541/779935 –11 RIELLA BALDINI segretario generale Fax 0541/774156

De De

R

B

12

PP

FILCA CISL TERRITORIALI

Filca Cisl	Via P.Cella, 11/a	Tel. 0523/458757-	e-mail:
Piacenza	29100 Piacenza	453963	filca_piacenza@cisl.it
Segr. Paolo Carrera		Fax. 0523/453964	
Filca Cisl	Via C.Giretti, 2	Tel. 0521/987178	e-mail:
Parma Segr. Fulvio Buia	43100 Parma	Fax. 0521/987344	filca_parma@cisl.it
Filca Cisl	Via Turri, 69	Tel. 0522/357411-	e-mail:
Reggio Emilia	42100 Reggio Emilia	357420	filca_reggioemilia@cisl.it
Segr. Rosario Cosma		Fax. 0522/357419	
Filca Cisl	Via Rainusso, 58/60	Tel. 059/890855-	e-mail:
Modena	41100 Modena	8908919	filca_modena@cisl.it
Segr. Domenico Chiatto		Fax. 059/335716	
Filca Cisl	Via Milazzo, 16	Tel. 051/256616	e-mail:
Bologna-Imola Segr. Rina Capponi	40126 Bologna	Fax. 051/255896	filca_bologna@cisl.it
Filca Cisl	P.tta E.Toti, 5	Tel. 0532/789811	e-mail:
Ferrara Segr. Sauro Cazzoli	44100 Ferrara	Fax. 0532/771644	filca_ferrara@cisl.it
Filca Cisl	Via Vulcano, 78/80	Tel. 0544/261811	e-mail:
Ravenna Segr. Maurizio Bisignani	48100 Ravenna	Fax. 0544/261911	filca_ravenna@cisl.it
Filca Cisl	P.zza del Carmine,20	Tel. 0543/454511	e-mail:
Forli-	47100 Forli	Fax. 0543/454541	filca_forli@cisl.it
Cesena	Via R. Serra, 15	Tel. 0547/21813	
Segr. Vanis Treossi	47023 Cesena	Fax. 0547/611220	
Filca Cisl	Via Caduti di	Tel. 0541/799824	e-mail:
Rimini Segr. Roberto Casanova	Marzabotto, 30 47900 Rimini	Fax. 0541/774109	filca_rimini@cisl.it
Filca Cisl	Via Milazzo, 16	Tel. 051/256846	e-mail:
Emilia Romagna Segr. Ciro Donnarumma	40122 Bologna	Fax. 051/256844	filca_emiliaromagna@cisl.it

RA

Q. C

X

Les

PP